

TI_GERICHTE 32.2015.40 vom 5. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.40

FR: TI_GERICHTE 32.2015.40 du 5 février 2015

IT: TI_GERICHTE 32.2015.40 del 5 febbraio 2015

Regeste

Rendita intera limitata nel tempo. La rendita riconosciuta va sospesa e non soppressa durante un provvedimento d'integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere per più di tre mesi

Erwägungen

E. 30

settembre 2002) – , sulla base degli atti di causa, da una parte, per il solo fatto che l'assicurato è stato posto al benefico di provvedimenti d'integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere, l'Ufficio AI non poteva ancora sopprimere il diritto alla rendita intera riconosciuta all'insorgente dal 1. marzo 2011 (cfr. consid. 2.4, 2.6 e 2.8). Dall'altra parte, anche volendo ammettere l'atteso miglioramento della situazione economica vista la proiezione positiva dell'esito della prima formazione intrapresa, senza i necessari accertamenti medici l'amministrazione non poteva concludere per un'incapacità lavorativa totale limitata al periodo dal 26 marzo 2010 al 27 novembre 2012 e pertanto nemmeno poteva ritenere adempiuti i presupposti per poter procedere ad una soppressione della rendita in via di revisione (cfr. consid. 2.5, 2.7 e 2.8). Nemmeno l'interesse degno di protezione può essere escluso per il fatto che, come sostenuto dall'Ufficio AI, "(...) comunque, al termine delle misure professionali attuate verrà resa una nuova decisione (...)” (IV, pag. 3). Infatti, in questa evenienza, l'eventuale ripristino del diritto alla rendita può avere effetto al più presto a partire dal mese in cui (ciò che in casu non è chiaro in quanto non è indicato esplicitamente il momento) la revisione è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. b). Nel caso invece in cui l'amministrazione non procedesse d'ufficio ad una revisione, l'assicurato dovrà allora introdurre una nuova domanda di prestazioni con la conseguenza che l'eventuale diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui le prestazioni sono state rivendicate (art. 29 cpv. 1 LAI). 2.3. L'art. 28 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita, tra l'altro, se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili. Questa norma corrisponde al principio sancito dalla 5a revisione dell'AI: “ reintegrazione al posto della rendita ” (cfr. art. 1a LAI) e rafforza quello già valido della priorità della reintegrazione sulla rendita (in argomento cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28, Nr. 3, pagg. 290-291). L'attribuzione di una rendita d'invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d'integrazione, l'amministrazione deve dapprima accertare d'ufficio la possibilità dell'assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il diritto a una rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e di indennità giornaliere riconosciute dall'assicurazione invalidità (in argomento vedi le DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269;

122 V 77 consid. 2 e 121 V 190 consid. 4). Tuttavia, un assicurato che alla scadenza del periodo d'attesa di un anno non è o non è ancora integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. In questo senso l'Alta Corte, nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che "(...) per il principio della priorità dell'integrazione sulla rendita, l'assegnazione di una rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti professionali entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è (ancora) integrabile a causa del suo stato di salute (...)" (STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, consid. 4 con riferimenti). In merito al rapporto materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, Nr. 16, pagg. 295-296.

2.4. Nella STF 9C_317/2015 del 20 ottobre 2015 il TF è stato chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l'autorità giudiziaria cantonale, con sentenza del 24 marzo 2015, da una parte aveva respinto il ricorso contro la decisione del 5 agosto 2014 con la quale l'Ufficio AI aveva annullato in via di riconsiderazione (ex art. 53 cpv. 2 LPGa) la decisione del 3 maggio 2004 con cui aveva riconosciuto all'assicurato il diritto alla rendita intera con effetto retroattivo dal 1. maggio 2002 e, dall'altra parte ha stabilito che la rendita rimaneva sospesa dal 31 ottobre 2011. L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che confermando l'annullamento della decisione del 3 maggio 2014 l'autorità giudiziaria cantonale non aveva leso il diritto federale rilevando che, dati i presupposti per una riconsiderazione, il diritto a prestazioni e in ogni caso l'ammontare della prestazione pro futuro devono essere verificati (come nel caso di una revisione materiale ex art. 17 cpv. 1 LPGa) sulla base di una fattispecie stabilita in maniera corretta e completa al momento della decisione o della decisione su opposizione. Quanto al momento a partire dal quale la rendita andava soppressa – ritenuto che l'Ufficio AI con la decisione del 5 agosto 2014 ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 31 ottobre 2011 dato che all'interessato era stato riconosciuto il diritto ad un'indennità giornaliera durante il periodo di "Arbeitstrainings" dal 3 agosto 2011 al 31 gennaio 2012 e rilevato che secondo la giurisprudenza durante un provvedimento d'integrazione che da diritto ad un'indennità giornaliera per una durata superiore ai tre mesi il diritto alla rendita va sospeso durante l'erogazione delle prestazioni e rinasce dopo la decadenza del diritto alle indennità giornaliere – la nostra Massima Istanza ha concluso che il diritto alla rendita andava riconosciuto fino al 30 settembre 2014 (ovvero ex art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI la soppressione della rendita è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; "(...) Die Beschwerdegegnerin hob mit der vorinstanzlich angefochtenen Verfügung vom 5. August 2014 die ganze Rente zum 31. Oktober 2011 auf, nachdem sie die Leistung zufolge des Bezuges eines Taggeldes während des Arbeitstrainings vom 3. August 2011 bis 31. Januar 2012 auf diesen Zeitpunkt eingestellt hatte. Nach der Rechtsprechung wird während einer Eingliederungsmassnahme, welche - wie hier - zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf (Urteil I 207/97 vom 31. Oktober 1997 E. 2, in: AHI 1998 S. 179). Diese Rechtsprechung hat weiterhin Bestand (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 43 IVG). Dies gilt auch, wenn die Rente später wiedererwägungsweise aufgehoben wird (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV). Demzufolge besteht der Rentenanspruch des Beschwerdeführers bis Ende September 2014. (...)" (STF 9C_317/2015 del 20 ottobre 2015, consid. 2.6)) .

2.5. Per costante giurisprudenza quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo,

devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l'art. 17 cpv. 1 LPGGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell'art. 17 LPGGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti). Giusta l'art. 29 bis OAI (Risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI 2.6. Nella fattispecie concreta questo Tribunale rileva che, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), per il solo fatto che all'insorgente sono stati riconosciuti dei provvedimenti d'integrazione (cfr. consid. 1.2), l'amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita intera riconosciuta dal 1. marzo 2011. Infatti i succitati provvedimenti concessi, come da ultimo la garanzia per la prima formazione professionale dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2015 (cfr. consid. 1.3), hanno una durata superiore ai tre mesi e pertanto il diritto alla rendita (nella misura in cui l'Ufficio AI, come si vedrà al prossimo considerando, non adduce l'esistenza di motivi di revisione/riconsiderazione sulla base di una fattispecie stabilita in maniera corretta e completa al momento della decisione) doveva semplicemente essere sospeso durante il periodo in cui venivano versate le indennità giornaliere. In questo senso, nella misura in cui, come asserito dalla stessa amministrazione: "(...) la decisione impugnata verte sull'attribuzione all'assicurato di una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo, fino all'attuazione di misure professionali (...)" (IV, pag. 2), questo Tribunale non può confermare il provvedimento impugnato e sotto questo aspetto, come a ragione preteso dall'insorgente, la decisione impugnata va considerata "prematura". 2.7. L'Ufficio AI ha limitato nel tempo il diritto alla rendita intera fondandosi sostanzialmente sulla nota interna del 16 settembre 2014 nella quale la consulente in integrazione, a complemento del suo precedente rapporto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. AI 83/1-3), ha esposto il calcolo della

capacità di guadagno residua concludendo, dopo il confronto dei redditi da valido e invalido, per un grado d'invalidità del 10%. Al riguardo, richiamata anche la succitata giurisprudenza valida nel caso in cui l'amministrazione riconosce un diritto alla rendita limitata nel tempo (cfr. consid. 2.6), vanno formulate le seguenti considerazioni. Nel rapporto intermedio del 26 novembre 2013 la consulente in integrazione ha chiesto di riconoscere un periodo d'indennità d'attesa per trovare un posto di apprendistato adducendo che "(...) siamo sempre purtroppo alla ricerca di un posto di lavoro adeguato al ragazzo. Purtroppo le forti limitazioni funzionali non ci hanno ancora permesso di reperire un datore di lavoro adeguato. (...) " (doc. AI 61/1). L'accertamento della scelta professionale intrapreso presso l' _____ dal 1. aprile al 31 agosto 2014 (cfr. doc. 91/1-2) è fallito e, nella nota del 24 luglio 2014 (doc. AI 80/1-2; "Incontro presso Datore di Lavoro per valutare accertamento professionale") la consulente in integrazione ha, tra l'altro, evidenziato che "(...) le giornate di assenza sono dovute a mal di testa e conferma che più o meno ci sono sempre 3 giorni di assenza ogni mese. (...) " (doc. AI 80/1). Dall'incarto LAINF – a prescindere dal fatto che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 (cfr. consid. 2.2) – non risulta che la _____, fino al momento della decisione qui impugnata, si sia già espressa sul diritto o meno ad una rendita. Lo Specialista infortuni, nel rapporto del 4 maggio 2013 inviato al _____ della _____ (perizie esterne), ha posto la seguente domanda: "(...) Vi invitiamo pertanto a disporre una perizia multi-disciplinare (neurologica/ORL/oftalmologica/maxillo-facciale) al fine di preparare la pratica per la chiusura del caso. La valutazione finale dell'esigibilità + IMI dal lato neurologico e oftalmologico verrà richiesta al servizio VMG. (...) " (doc. 108/1-2 dell'incarto LAINF) e, nel e-mail del 16 giugno 2014, ha riconosciuto all'avv. RA 1 un ulteriore termine fino al 31 luglio 2014 per l'inoltro delle sue osservazioni in merito alle perizie pluridisciplinari (cfr. doc. 40/1 e 41/1 dell'incarto LAINF). In simili circostanze – osservato come dal canto suo l'Ufficio AI non abbia effettuato alcun accertamento medico – , a mente di questo Tribunale, senza aver stabilito in modo corretto e completo la fattispecie, al momento della decisione impugnata l'amministrazione non poteva ancora concludere che dal dicembre 2012 vi fosse una capacità lavorativa totale in un'attività adeguata. Questo vale a maggiore ragione visto che dagli accertamenti pluridisciplinari esperiti dalla _____ risultano, in particolare, le seguenti emergenze. La neuropsicologa dello _____ di _____, nel rapporto del 21 novembre 2013 (doc. 69/1-13), ha evidenziato che "(...) Inwieweit er [nдр.: l'insorgente] jedoch einen 8-Stunden-Tag resp. ein 100%-Pensum zu bewältigen vermag ist einerseits – in einer (auf 3.5-Stunden) begrenzten, strukturierten und in störfreier Umgebung durchgeführten Testung – nicht genau objektivierbar. Eine genaue Quantifizierung der zeitlichen Belastbarkeit müsste im Rahmen eines Programms zur Arbeitserprobung getestet werden. (...) " (doc. 69/10 incarto LAINF). L'oftalmologo dr. _____, nel referto del 19 dicembre 2013 (doc. 68/1-17), alle domande della _____ circa la capacità lavorativa nell'attività abituale di meccanico d'automobili e in una adeguata ha risposto: "(...) Je nach Optimierung der Befeuchtungssituation ist der Versicherte in der angestammten Tätigkeit insgesamt unter Berücksichtigung der zeitlichen und leistungsmässigen Limitierung als Automechaniker 60% arbeitsfähig. [...] Dem Versicherten sind angepasste und ganztägige Tätigkeiten in einem zeitlichen und leistungsmässigen Umfang von insgesamt 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung der Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und verlängerte Mittagspause zu gewähren, ggf. kann sogar eine

insgesamt höhere Leistungsfähigkeit erreicht werden. Ein Arbeitsversuch, beziehungsweise ein Belastbarkeitsversuch ist zu empfehlen. (...)” (doc. 68/15 dell’incarto LAINF). Il neurologo dr. _____, nel referto del 24 gennaio 2014 (doc. 66/1-19 dell’incarto LAINF), alle medesime domande della _____ ha risposto: “(...) Zusammenfassend besteht unter Berücksichtigung der zeitlichen und leistungsmässigen Limitierung als Automechaniker eine Arbeitsfähigkeit von 60%. Eine allenfalls richtunggebende Verschlimmerung der kognitiven Leistungsfähigkeit durch den Unfall mit einer heute bestehenden minimalen neuropsychologischen Funktionsstörung ist hierbei berücksichtigt. [...] Dem Versicherten sind angepasste ganztägige Tätigkeiten in zeitlichem und leistungsmässigem Umfang von 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung der Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und eine verlängerte Mittagspause zu gewähren. Im Hinblick auf die weitere berufliche Planung ist ein Einstieg in die Berufsausbildung in einer angepassten Tätigkeit in einem zeitlichen und leistungsmässigen Pensum von insgesamt 80% zu empfehlen. Eine Revision der beruflichen Situation und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz nach sechs Monaten und zwölf Monaten sollte Auskunft über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Versicherten geben können. Dieses Vorgehen berücksichtigt auch die Empfehlungen der Neuropsychologin. (...)” (doc. 66/17-18 dell’incarto LAINF). Visto tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non può pertanto confermare la conclusione a cui è giunto l’Ufficio AI secondo cui l’incapacità lavorativa totale dell’insorgente sarebbe limitata al periodo dal 26 marzo 2010 (data dell’infortunio) al 27 novembre 2012 (momento in cui è iniziato l’accertamento professionale). In questo senso, non essendo ancora sufficientemente chiarita la situazione da un punto di vista medico, non meritano qui ulteriore disamina le censure riguardo alla valutazione economica (cfr. consid. 1.4) ritenuta la stessa prematura e in ogni caso da rifare al momento in cui i necessari accertamenti medici saranno stati esperiti. 2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve trarre le seguenti conclusioni. Ritenuta la completa incapacità lavorativa dal 26 marzo 2010 (data dell’infortunio) al 27 dicembre 2012 (inizio dell’accertamento professionale) e ricordato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno è possibile riconoscere il diritto ad una rendita anche se è prevista per il futuro l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione se a quel momento l’assicurato non è ancora integrabile (cfr. consid. 2.3) – ancorché non contestato (cfr. consid. 1.4) – è a giusto titolo che l’amministrazione, dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011. Per contro, la soppressione del diritto alla rendita intera con effetto dal 1. dicembre 2012 non può essere confermata. Infatti, nella misura in cui la stessa si basa sul fatto che dal 27 novembre 2012 è stato posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere (cfr. consid. 1.2), questa evenienza da sola non basta per sopprimere il diritto alla rendita intera riconosciuta all’insorgente dal 1. marzo 2011 (cfr. consid. 2.4 e 2.6). Nemmeno, ritenuta la situazione medica non sufficientemente acclarata (e quindi la decisione presa sulla base di una fattispecie non stabilita in modo corretto e completo), la soppressione può essere confermata in via di revisione (cfr. consid. 2.5 e 2.7). Di conseguenza la decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere. 2.9. Secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è de-terminata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI che rifonderà al ricorrente patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPG) fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.